



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori Legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova

SPETT.LE

Cliente



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 12 del 20/06/2018

Dal 1° luglio 2018 obbligo di fattura elettronica per i subappalti PA



Scatterà dal prossimo **1° luglio 2018** l'obbligo di fatturazione elettronica per gli **operatori della filiera degli appalti pubblici**. Questo indipendentemente dal valore di contratti e subcontratti.

L'articolo 1, comma 917 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (cd. Legge di Bilancio) prescrive l'utilizzo esclusivo di flussi strutturati di **fatturazione per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che partecipano a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con una amministrazione pubblica.**

Le fatture elettroniche emesse da tali soggetti dovranno riportare gli stessi codici Cup e Cig presenti nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

L'Agenzia delle Entrate **circolare n. 8/E del 30 aprile** ne ha chiarito le modalità per l'applicazione ribadendo che, come previsto dalla legge di bilancio 2018, che anticipa l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica nei subappalti, **«troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) «diretti» tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi».**

Esemplificando: se l'impresa Alfa stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione Omega ed un (sub)appalto/contratto con Beta e Gamma per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da Alfa ad Omega saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da Beta o Gamma ad Alfa (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove Beta e/o Gamma si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi Delta) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, Delta resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico



(almeno sino al 1° gennaio 2019). La circolare ricorda altresì che nelle fatture elettroniche dovranno essere indicati obbligatoriamente il codice identificativo della gara (Cig) e il codice unitario del progetto (Cup).

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica verrà esteso anche agli scambi **B2B (o fatturazione elettronica tra privati)**, vale a dire la fatturazione tra aziende e professionisti.

Sanzioni

E' bene ricordare che in caso di inosservanza dell'obbligo di emissione del documento, l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97 prevede una **sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell'imposta** relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione è inoltre gradita per porgere cordiali saluti.

Arsego, 20 giugno 2018.

Dott. Gianni Sarragioto

